

Nota n°: 22/2020

Oggetto: IVA sulla cessione di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (ex art. 124 DL 34/2020) a partire dal 1° gennaio 2021

Contenuto: _____

Con la presente si intende rammentare ai Farmacisti che a partire **dal 1° gennaio 2021** le vendite dei così chiamati "**beni Covid**", riportati all'art. 124 del DL 34/2020, comma 1, quali ad esempio:

- mascherine chirurgiche;
- mascherine FFP2 e FFP3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzioni idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- strumentazione per diagnostica per Covid-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;

dovranno essere assoggettate ad **aliquota IVA del 5%**.

Ci teniamo invece a precisare sul tema **tamponi rapidi in farmacia** che, qualora la Farmacia aderisca all'iniziativa e tale operazione sia **posta in essere da un infermiere abilitato**, verrebbe soddisfatto sia il requisito oggettivo (prestazione afferente la cura, diagnosi e riabilitazione della persona) che quello soggettivo (posta in essere da un soggetto abilitato quale appunto l'infermiere), e dovranno dunque essere considerate come operazioni **esenti IVA**.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dr. Tullio Baldin

Riproduzione vietata